

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI BIOFERMENTATORI -

CUP E89I24001080005 - CIG B4D5FEF7C3

TRA

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E

DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato

"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-

chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in per-

sona del dott. Marco Pio Olivieri, nato a San Giovanni Ro-

tondo (FG) il 08/11/1974, Dirigente Responsabile della U.O.

Provveditorato, Economato e Vendite, delegato dal Direttore

Generale a stipulare i contratti;

E

ASTORI TECNICA SRL, di seguito denominata ditta e/o aggiudi-

cataria, con sede legale in Poncarale (BS), Via Stelle, 11,

C.F. e P.IVA 03112840172, rappresentata per quest'atto dal

dott. Giovanni Fagotti, codice fiscale FGTGNN49P09I653T, na-

to a Serra S. Quirico (AN) il 09.09.149, domiciliato per la

carica presso la sede societaria, firma digitale intestata,

valida e non revocata;

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 509 del 13.12.2024

è stato autorizzato l'avvio di una procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando ex art. 76, comma 2, lettera

a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di biofermentato-

	ri, avviata a seguito di precedente procedura aperta andata	
	deserta;	
	- con determinazione dirigenziale n. 558 del 31.12.2024,	
	preso atto delle risultanze della procedura, è stato dispo-	
	sto l'affidamento della fornitura a favore della ditta	
	odierna contraente per un importo complessivo pari ad €	
	320.000,00, oltre Iva;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto di n. 2 biofer-	
	mentatori da destinare alla Sede Territoriale di Brescia per	
	un importo complessivo di € 320.000,00 oltre Iva (€	
	160.000,00, oltre l'Iva/cad.), come di seguito dettagliati:	
	✓ N. 2 Cod. GENSEH20.0 - Fermentatore da banco GENESIS	
	20.0 con vaso in acciaio inox AISI 316L da 20 litri a	
	doppia parete e doppia camicia, rapporto D/H 1:2,5,	
	termostatazione a resistenze elettriche integrate, un	
	rotore (<i>impeller</i>) a scelta, un diffusore (<i>sparger</i>) a	

	scelta, sistema di controllo del flusso con 4 pompe	
	peristaltiche a velocità fissa, sistema autoclavabile	
	SALAS per aggiunte sterili, valvola di campionamento	
	(non SIP), PC, monitor touchscreen da 24", software	
	Leonardo per la gestione automatizzata dei processi -	
	€ 83.500,00, oltre Iva/cad., ognuno completo dei se-	
	guenti accessori:	
	N. 2 Cod. GENRUS20.0 - Rotore di agitazione (impeller)	
	Rushton per GENESIS 20.0, a spinta radiale, consiglia-	
	to per colture microbiche;	
	N. 2 Cod. GENTOR20.0KIT - Diffusore (sparger) ad anel-	
	lo toroidale per GENESIS 20.0;	
	N. 2 Cod. JOPTMFC2.0A - Regolatore di flusso con soft-	
	ware AIR (garantiti 2 VVM per colture microbiche)	
	✓ N. 2 Cod. 90090 - Sistema Sprayballs personalizzato -	
	€ 10.500,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. OPTMFC2.0N - Regolatore di flusso con soft-	
	ware per N2 - € 1.600,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. OPTMFC2.0O - Regolatore di flusso con soft-	
	ware per O2 - € 1.600,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. JOPTMFC2.0CO - Regolatore di flusso con	
	software per CO2 - € 2.300,00, oltre Iva;	

	✓ N. 2 Cod. ORP120KIT - Sonda digitale di misura e controllo di potenziale redox (ORP) per GENESIS, lunghezza sonda 120 mm - € 1.200,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. TCEL120KIT - Sonda digitale di misura e controllo della densità cellulare totale per GENESIS, lunghezza sonda 120 mm - € 7.600,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. CO120KIT - Sonda digitale di misura/controllo di CO2 disciolta, lunghezza 120 mm - € 10.600,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. GENAF20.0KIT - Sonda di misura e controllo antischiuma per GENESIS 20.0, lunghezza regolabile - € 1.050,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. GENCONDE2 - Condensatore di gas in uscita per GENESIS 20.0 - € 3.400,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. GENSSSUNI - Sistema di campionamento sterile sterilizzabile con vapore, solo per modelli GENESIS a termostatazione/sterilizzazione a vapore o ibrida - € 3.300,00, oltre Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. GENKART20.0 - Carrello con ruote - € 3.500,00, oltre l'Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Cod. UNISEPTPG13.5 - Porta per inoculi con setto, 500 membrane monouso incluse - € 350,00, oltre l'Iva/cad.;	

	✓ N. 2 Cod. 90090 - Chiller dedicato - € 11.000,00, oltre l'Iva/cad.;	
	✓ N. 2 Computer "ponte" - € 1.000,00, oltre l'Iva/cad.;	
	✓ Cod. TRA - Spese di trasporto - € 3.000,00, oltre l'Iva;	
	✓ Cod. INSTALL - Installazione operazione IQ e OQ, e corso d'uso - € 15.000,00, oltre l'Iva;	
	✓ N. 10 giorni totali di supporto tecnico/applicativo che possono essere utilizzati nei primi due anni successivi alla messa in servizio dei due strumenti - € 17.000,00, oltre l'Iva.	
	L'apparecchiatura sopra descritta dovrà essere completamente nuova di fabbrica e corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste nei documenti tecnici allegati agli atti di gara.	
	La fornitura comprende altresì:	
	✓ imballo, spese doganali, scarico c/o il laboratorio	
	✓ collaudo, messa in funzione ed avviamento della strumentazione;	
	✓ collegamenti e quant'altro necessario perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e conforme alle normative vigenti, senza esclusioni di sorta;	

	✓ manuali d'uso operativi e di manutenzione per l'apparecchiatura redatti in lingua italiana o inglese;	
	✓ formazione del personale (almeno 3 giorni);	
	✓ garanzia/assistenza per 12 mesi che prevede la sostituzione dei ricambi che presentano un difetto di fabbrica. La garanzia non coprirà i ricambi che saranno stati danneggiati da incuria dell'operatore, quelli che sono soggetti ad usura e quelli considerati consumabili. Devono essere altresì comprese manutenzione correttiva e manutenzione preventiva come descritte nel Capitolato Tecnico-Qualitativo.	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO	
	Lo strumento è da consegnare entro 210 giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto presso la Sede di Brescia, via Bianchi, 9, previo accordo con il Servizio Ingegneria Clinica (Tel. 0302290231 - e-mail: ingegneria.clinica@izsler.it). Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati dovranno essere concordati con l'IZSLER.	
	La consegna si intende porto franco presso la sede indicata. Tutte le spese di imballo, trasporto, facchinaggio, posizionamento, installazione, asporto dell'imballaggio, carico e scarico della merce sono a carico dell'aggiudicataria.	

	A seguito della consegna e della installazione, verrà effettuato il collaudo ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.	
	Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 20 giorni solari dalla data di consegna.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 20 (venti) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento delle comunicazioni, per la sostituzione di quanto necessario a garantire l'operatività del sistema.	
	Scaduto inutilmente il suddetto il termine, si provvederà all'applicazione delle penali, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.	
	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione e della completa rispondenza della strumentazione a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione. La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto, al disciplinare di gara e alle schede tecniche allegate agli atti di gara, nonché a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata	

	dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i	
	vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario.	
	Il collaudo implica la certificazione della regolare funzio-	
	nalità e utilizzo delle apparecchiature.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI LA GARANZIA	
	La ditta dovrà garantire per tutto il periodo di garanzia un	
	servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrez-	
	zature fornite e/o delle singole componenti per i difetti di	
	costruzione. Tutto il materiale necessario all'espletamento	
	della manutenzione dovrà essere a carico della ditta agghi-	
	dicataria	
	Il tempo di intervento (inteso come tempo che intercorre	
	dall'invio della richiesta di manutenzione, anche tramite e-	
	mail, al raggiungimento fisico del sito di installazione da	
	parte del tecnico designato) in caso di guasto deve essere	
	di massimo 4 giorni lavorativi. Entro le successive 72 ore	
	solari dall'inizio dell'intervento dovrà essere garantita la	
	riparazione parziale della strumentazione (ripristino par-	
	ziale delle prestazioni in grado di garantire la ripresa	
	delle normali attività di laboratorio/reparto). Il ripristi-	
	no completo delle prestazioni dello strumento, precedenti al	

	guasto, dovrà essere assicurato entro i 15 giorni solari	
	dall'inizio dell'intervento.	
	La Ditta dovrà garantire un periodo massimo di fermo macchi-	
	na/annuo complessivo non superiore a 15 giorni lavorativi.	
	Viene considerato un giorno di fermo macchina un intervallo	
	di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata,	
	valutate tra le 8:00 e le 16:00 dei giorni lavorativi.	
	La Ditta garantisce l'esistenza di un servizio di manuten-	
	zione e la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 5	
	anni dalla data di uscita di produzione della macchina. Le	
	eventuali parti di ricambio dovranno essere originali e nuo-	
	vi di fabbrica.	
	Art. 3.1 - Manutenzione Preventiva	
	Nel periodo di garanzia dovrà essere prevista un'attività di	
	manutenzione ordinaria di carattere preventivo, volta a ve-	
	rificare il funzionamento della strumentazione fornita. La	
	manutenzione preventiva dovrà essere comprensiva di tutte le	
	tarature, aggiornamenti e associate modifiche software e	
	hardware. Tutto il materiale necessario all'espletamento	
	della manutenzione dovrà essere a carico della ditta aggu-	
	dicataria.	
	Dovrà essere specificato il piano di manutenzione preventi-	
	va, riportante la data dell'intervento, nonché le operazio-	
	ni, le verifiche ed i controlli compresi.	

	La visita di manutenzione dovrà essere concordata con congruo anticipo con il Laboratorio/Reparto utilizzatore.	
	ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
	Tutte le attività attinenti all'esecuzione del contratto dovranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.	
	ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	La fattura relativa alla fornitura della strumentazione sarà ammessa al pagamento a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data dall'avvenuto collaudo positivo o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura.	
	Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del numero di ordine di riferimento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e l'eventuale codice CUP indicati nel contratto, nonché le coordinate bancarie del	

	C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.	
	Art. 5.1 - Revisione dei prezzi	
	Ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 è prevista la possibilità di modificare i prezzi offerti qualora sussistano aumenti di costi non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta.	
	L'istanza di revisione dovrà essere presentata dalla ditta e dovrà contenere le motivazioni della richiesta e adeguata documentazione a supporto. Sarà onere Dell'IZSLER valutare, sulla base della documentazione prodotta e degli indici di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.	
	La revisione dei prezzi potrà essere autorizzata solamente	
	- se contenuta nel 20% del prezzo iniziale;	
	- se i maggiori oneri non superano le somme risultanti dalla differenza tra l'importo stanziato nel prospetto economico e l'importo di aggiudicazione (c.d. ribassi d'asta).	
	Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 la presente clausola opera nella misura dell'80% della variazione dei prezzi, in relazione alle sole prestazioni da eseguire.	
	ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	

	<p>E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.</p>	
	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120 del Decreto Legislativo 36/2023 cui si fa espresso richiamo.</p>	
	<p>La cessione si intende automaticamente rifiutata se:</p>	
	<p>a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;</p>	
	<p>b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.</p>	

La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.

L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 - PENALI

	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto	
	si riserva di applicare una penale in misura compresa tra	
	l'1 per cento e il 10% dell'ammontare netto contrattuale.	
	Nel caso di ritardo nell'adempimento, l'Istituto potrà ap-	
	plicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e	
	l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni	
	giorno di ritardo.	
	Sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto o ritarda-	
	to adempimento, la misura esatta della penale sarà determi-	
	nata dall'Istituto in relazione alle conseguenze derivanti	
	dal ritardo o dall'inadempimento, previa formale contesta-	
	zione alla ditta.	
	In considerazione della particolare natura del contratto e	
	attesa l'essenzialità del tempestivo e esatto adempimento,	
	ai fini della soddisfazione del bisogno pubblico che i con-	
	tratti attuativi sono volti a soddisfare, l'inadempimento o	
	il ritardato o inesatto adempimento sarà considerato alla	
	stregua di inadempimento della totalità delle prestazioni	
	oggetto di specifico contratto.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intender-	
	si essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo	
	nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente con-	
	tratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Istituto.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo ma non esaustivo un elenco delle penali che potranno essere applicate:

Criterio	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori rispetto a quanto offerto in sede di gara.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna superiori a 20 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempo di intervento dalla richiesta di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk supe-	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

	riori a quanto offerto in sede di gara		
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 15 gg solari, ma inferiore a 30 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo	
	Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 30 gg solari.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo	
	Periodo di fermo macchina annuo superiore a 15 gg lavorativi, ma inferiore a 25 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo	
	Periodo di fermo macchina annuo superiore a 25 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno la-	

	vorativo di ritardo
--	---------------------

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.

La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).

Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore

dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi. La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto è stata costituita in data 08/01/2025, a favore dell'Istituto, garanzia mediante polizza fidejussoria n. 203798096 rilasciata da Unipol Assicurazioni Spa, fino alla concorrenza di € 32.000,00 (euro trentaduemila/00), per la quale è stata prevista la cessazione degli effetti alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.

Resta espressamente inteso, come accennato supra, che l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

L'IZSLER potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Per quanto non previsto nel presente articolo si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI

Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo. Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.

ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'

L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10/12/2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra

	e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2, stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli	

	obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it , nella sezione "Amministrazione Trasparente "Disposizioni generali" - sottosezione di primo livello "Atti generali", sottosezione di secondo livello "Codice disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA DELLA PRIVACY	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto interessato sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:	
	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di mi-	

	sure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso	
	(art.6.1, lett. b) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo	
	legale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario pe motivi di interesse	
	pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o de-	
	gli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finali-	
	tà perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla prote-	
	zione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche	
	per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi	
	dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali	
	dell'interessato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database in-	
	formatici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fi-	
	scale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipula-	
	zione del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai	
	quali la normativa riconosce potere di monitoraggio e con-	
	trollo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'interessato.	

I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, normativa comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);

- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;

- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono	
	in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il dar-	
	ne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti	
	indeterminati).	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato	
	oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo	
	necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal Codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Ap-	
	paltante, nei seguenti casi:	
	✓ violazione della normativa relativa alla tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.	
	136 del 13 agosto 2010;	
	✓ inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del	
	Patto di integrità in materia di contratti pubblici di	
	Regione Lombardia.	
	✓ reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate	
	nell'esecuzione delle singole prestazioni della forn-	
	itura sopra descritto o più in generale nell'esecuzione	

	degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito	
	di diffide formali;	
	✓ mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;	
	✓ avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'aggiudicataria, cessione dell'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicataria;	
	✓ sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;	
	✓ mancata reintegrazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente Contratto.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	L'Istituto si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi degli artt. 1671 e 1674 c.c. L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 gg., a mezzo Racc. A/R o PEC, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente.	

mente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio/fornitura, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore. L'Istituto può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

ART. 15 - FORO COMPETENTE

In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.

Per **1' IZSLER**

Il Dirigente Responsabile

dott. Marco Pio Olivieri

per la ditta **ASTORI TECNICA SRL**

Il legale rappresentante

Dott. Giovanni Fagotti

Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

C.C. la ditta **ASTORI TECNICA SRL** come sopra rappresentata,

ASTORI TECNICA S.R.L.
Via Stella, 11 - Tel. 030.2540240
25020 PONCARALE (Brescia)
C.F. e P. IVA 03112840172



dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 8, 11 e 15 del presente Contratto.

per la ditta **ASTORI TECNICA SRL**

Il legale rappresentante

Dott. Giovanni Fagotti

ASTORI TECNICA S.R.L.
Via Stello, 11 | Tel. 030.2540240
25020 PONCARALE (Brescia)
C.F. e P. I.V.A. 03112840172



Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente contratto - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale.